



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Il Giudice del registro

Vista la richiesta del Conservatore depositata il 20.12.2010 ex art.2490 cc relativa alla cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di 829 società di capitali in stato di liquidazione che non hanno depositato il bilancio di esercizio per tre anni consecutivi;

Ritenuta la propria competenza alla emanazione del provvedimento richiesto, posta l'applicabilità, in assenza di espressa indicazione normativa<sup>1</sup>, del principio generale ricavabile dagli artt. 2190 e 2191 cc in tema di competenza del Giudice del Registro delle Imprese a disporre ogni variazione delle iscrizioni nel Registro non dipendenti da richiesta degli interessati ma da valutazioni "d'ufficio" come quella prevista appunto dall'art.2490 cc<sup>2</sup>;

Rilevato che la richiesta del Conservatore dà atto della sussistenza delle condizioni di legge per provvedere ex art.2490 cc in relazione alle società di capitali in liquidazione ivi indicate, in particolare attestando per tali società il mancato deposito di bilancio dal 2007 all'1.12.2009, nonché l'esecuzione degli adempimenti di avvio del procedimento ai sensi della legge n.241/1990 (adempimenti i cui esiti sono specificati dalle "schede società" contenute nel *cd-rom* allegato alla richiesta);

Ritenuto quindi che la richiesta debba essere accolta;

P.Q.M.

Visto l'art.2490 cc;

In accoglimento della richiesta del Conservatore prot. 92690 datata 14.12.2010 e depositata il 20.12.2010

DISPONE

l'iscrizione d'ufficio nel Registro delle Imprese della cancellazione delle 829 società indicate nella richiesta del Conservatore.

Milano, 25 gennaio 2011.

Il Giudice del Registro  
*Elena Riva Crugnola*

<sup>1</sup> L'art.2490 cc dispone all'ultimo comma: "Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'art.2495 cc", senza nulla prevedere in ordine al soggetto deputato a provvedere a tale cancellazione.

Diversa disciplina espressa è quella contenuta nell'art.2545octiesdecies cc, il quale all'ultimo comma dispone che la cancellazione dal Registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione "che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni" sia disposta con provvedimento del Conservatore a seguito di "comunicazione" dell'autorità di vigilanza del settore cooperativo.

<sup>2</sup> Applicazione di tale principio è del resto ricavabile anche, in ambito di disciplina contiguo a quello ex art.2490 cc, dalle disposizioni di cui all'art.3 del dpr 23.7.2004 n.247, prevedente per la cancellazione di società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, per le quali risultino indici di "scioglimento", che il Conservatore, esaurito lo specifico procedimento ivi previsto, trasmetta gli atti al Presidente del Tribunale "il quale può nominare il liquidatore o, qualora non lo ritenga necessario, può trasmettere direttamente gli atti al giudice del registro per l'adozione delle iniziative necessarie a disporre la cancellazione della società".